



**ACCORDO QUADRO ART. 59 D.LGS 36/2023
LAVORI MANUTENZIONE AREE STRADALI E DI TRANSITO
ANNI 2024 -2025-2026-2027
SABAR S.P.A.**

Lotto 1

**ACCORDO COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
VIA LIUZZI – VIA ARGINE FRANCONI – VIA LEVATA - VIA REPUBBLICA E
VIA NUOVA PER SETA,**

Lotto 2

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI CIRCOLAZIONE
IMPIANTO S.A.Ba.R. S.P.A.**

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il Progettista Ing. Andrea Valeriani



Definizione tecnica ed economica dell'appalto	5
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali	5
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	5
Art. 2. Ammontare dell'appalto.....	7
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	9
Art. 4. Categorie dei lavori	9
Art. 5. Subappalto	9
Art. 6. Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 7. Redazione elaborati.....	9
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Art. 8. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	10
Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto e norme applicabili all'esecuzione del contratto	10
Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	11
Art. 11. Fallimento dell'appaltatore	11
Art. 12. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere.....	11
Art. 13. Norme generali sui materiali e l'esecuzione	12
Art. 14. Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	12
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	12
Art. 15. Consegna e inizio dei lavori.....	12
Art. 16. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	13
Art. 17. Sospensioni e modifiche temporali.....	13
Art. 18. Penali in caso di ritardo	13
Art. 19. Programma esecutivo dettagliato dei lavori	13
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	14
Art. 20. Lavori a misura	14
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	15
Art. 21. Pagamenti in acconto	15
Art. 22. Pagamenti a saldo	16
Art. 23. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	17



Art. 24. Anticipazione del prezzo	17
Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti	18
CAPO 6. GARANZIE	18
Art. 26. Garanzia provvisoria	18
Art. 27. Garanzia definitiva	19
Art. 280. Riduzione delle garanzie	19
Art. 29. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	20
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
Art. 30. Variazione dei lavori	21
Art. 31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	21
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
Art. 32. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	22
Art. 33. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	22
Art. 34. Piano di sicurezza e di coordinamento	23
Art. 35. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	23
Art. 36. Piano operativo di sicurezza	24
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	24
Art. 37. Subappalto	25
Art. 38. Responsabilità in materia di subappalto	26
Art. 39. Pagamento dei subappaltatori	26
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	27
Art. 40. Definizione delle controversie	27
Art. 41. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	27
Art. 42. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	28
Art. 43. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori. Recesso	28
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	29
Art. 44. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	29
Art. 45. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	29
Art. 46. Presa in consegna dei lavori ultimati	29
CAPO 12. NORME FINALI	30
Art. 47. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	30



Art. 48. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	31
Art. 49. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	32
Art. 50. Terre e rocce da scavo	32
Art. 51. Custodia del cantiere.....	32
Art. 52. Cartello di cantiere	32
Art. 53. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	32
Art. 54. Tracciabilità dei pagamenti	33
Art. 55. Spese contrattuali, imposte, tasse	33



Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

L'oggetto dell'appalto attiene ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali di accesso alla discarica intercomunale di Via Levata 64 a Novellara, ricadenti sul territorio del Comune di Cadelbosco e delle aree di circolazione interna all'impianto di Via Levata 64 di proprietà di S.A.Ba.R. S.P.A.

Il presente appalto sarà da effettuare mediante accordi quadro da stipulare con un solo operatore economico (Articolo 59 comma 4 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36) in tre annualità (2024-2025 -2026), non rinnovabile per un valore massimo di lavori dell'appalto di € 149.024,64

L'appalto termina o allo scadere del terzo anno dalla data di sottoscrizione della lettera a uso del commercio avente valore di contratto o della somma di € 149.024,64 di lavori eseguiti e contabilizzati.

Di seguito viene riportata la descrizione sommaria:

le lavorazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito elencate:

- Fresatura di manto stradale;
- Trasporto a recupero o rifiuto del materiale
- Stesa di mano d'attacco;
- Asfaltatura;
- Taglio a disco di pavimentazione in asfalto o calcestruzzo
- Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo o asfalto
- Realizzazione di sottofondi in misto cementato
- Pavimentazioni in calcestruzzo finito al quarzo
- Posa di Pozzetti tubazioni e caditoie per fognature
- **LOTTO 1** ubicazione: le aree di intervento sono le strade comunali di accesso alla discarica intercomunale Via Levata, Via Vittoria, Via Argine Francone, Via Boschi oltre a strade richieste entro il 31 marzo di ogni anno dal comune di Novellara
- **LOTTO 2** Via Levata 64 Novellara

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- 1) RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
 - 2) CAPITOLATO PRESTAZIONALE
 - 3) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - 4) ELENCO PREZZI UNITARI
 - 5) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA
 - 6) PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI
- A) LETTERA D'INVITO A PRESENTARE OFFERTA



b) Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

1. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 e 1375 del codice civile.

2. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti**: il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii.;
- b) **Capitolato generale**: il Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
- c) **Decreto n. 81 del 2008**: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) **Committente**: Comune di Cadelbosco di Sopra;
- e) **Stazione appaltante**: Comune di Cadelbosco di Sopra;
- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 3 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP**: Responsabile Unico di Progetto;
- h) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dal Comune;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **PSS**: il Piano di sicurezza sostitutivo, sostitutivo del PSC;
- o) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costo del personale** (anche **CP**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Committente sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- s) **Costo del personale** (anche **CP**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Committente sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- t) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;



u) **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**: sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare;

v) "**Accordo Quadro o AQ**": l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto è definito come segue dal quadro economico generale dell'opera:
Importo a base di gara € 149.024,64 (oltre IVA di Legge) ripartiti in tre anni come dai seguenti quadri economici categoria OG3

- Euro 149.024,64 per lavori soggetti a ribasso (compresi Euro 19.563,32 quale importo presunto relativo alla manodopera);
- Euro 744,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

I lavori previsti, e i relativi importi, vengono identificati nelle seguenti tabelle:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO

LOTTO 1

MANUTENZIONE ORDINARIA VIA LIUZZI		ANNI 23-24-25	ANNO 2026
A	QUADRO ECONOMICO DI SPESA	EURO	
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 32.054,72	€ 18.000,00
A.2	COSTI SICUREZZA	€ 159,54	€ 200,00
A.3	COSTO MANODOPERA	€ 3.606,76	€ 1.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B	LOTTO 1		
B.1	IVA 22%	€ 7.052,04	€ 3.960,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7.052,04	€ 3.960,00
C	IMPORTO TOTALE A+B	€ 39.106,76	€ 21.960,00

LOTTO 2

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO		ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
A	QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 28.969,91
A.2	COSTI SICUREZZA	€ 128,43	€ 128,43	€ 128,43
A.3	COSTO MANODOPERA	€ 5.006,37	€ 5.006,37	€ 4.143,83
SOMME A DISPOSIZIONE				
B	LOTTO 2			
B.1	IVA 22%	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 6.373,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 6.373,38
C	IMPORTO TOTALE A+B	€ 42.700,00	€ 42.700,00	€ 35.343,30



QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

MANUTENZIONE ORDINARIA SABAR SPA		ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALI PARZIALI
A	QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 67.054,72	€ 35.000,00	€ 46.969,91	€ 149.024,64
A.2	COSTI SICUREZZA	€ 287,97	€ 128,43	328,43 €	€ 744,83
A.3	COSTO MANODOPERA	€ 8.613,12	€ 5.006,37	5.943,83 €	€ 19.563,32
	SOMME A DISPOSIZIONE				
B	LOTTO 1-2				
B.1	IVA 22%	€ 14.752,04	€ 7.700,00	€ 10.333,38	€ 32.785,42
B.2	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 1.193,24	€ 1.300,00	€ 696,70	€ 3.189,94
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.945,28	€ 9.000,00	€ 11.030,08	€ 35.975,36
C	IMPORTO TOTALE A+B	€ 83.000,00	€ 44.000,00	€ 58.000,00	€ 185.000,00

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo per l'esecuzione dei lavori a misura di cui alla colonna Importi Riga Totale A;
il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara verrà applicato all'elenco prezzi unitari, posto a base di gara ma non determinerà una riduzione della somma da spendere;
- importo degli oneri e delle lavorazioni necessari per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui alla riga A.2, e del costo della manodopera alla riga A.3 non sarà soggetto ad alcun ribasso di gara il valore ribassabile viene valutato pari a € 149.024,64 – Costi sicurezza € 744,83 – Costi Manodopera € 19.563,32 = € 128.716,49 ;
- per la valutazione delle opere da eseguire in sede di attuazione del contratti si procederà a valutazione della spesa utilizzando i valori dell'elenco prezzi unitari da applicare alle varie lavorazioni da eseguire;

3 I costi della manodopera relativi alle lavorazioni poste a base di gara, individuati come disposto all'art. 41 comma 13, del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. e ii., sono stimati in € 19.563,32,

4. Il contratto collettivo da applicare è F015 – CCNL Edili Artigianato

5. Il valore delle opere da eseguire potrà essere inferiore alla somma prevista per ciascuna annualità (vedi riga A.1) e al valore massimo complessivo senza che l'appaltatore possa richiedere ulteriori compensi rispetto a quanto contabilizzato in quanto trattasi di Accordo Quadro; Si procederà all'attuazione di lotti del valore minimo di € 30.000,00 con specifico ordine di prestazione da effettuare entro 30 gg dal ricevimento indicante le zone di intervento e le quantità specifiche.

6. L'appalto in oggetto è aggiudicato mediante procedura negoziata, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50, lettera c), del Codice D.lgs. 36/2023.



Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente **“MISURA”**. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco (eccettuati gli oneri di sicurezza) i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della vigente normativa.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2.
5. Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è stipulato mediante scambio di lettera uso del commercio.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi e in conformità dell'allegato ALLEGATO II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/2023, i lavori sono classificati nella sola categoria di opere generali: “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali- OG3”.
2. L'importo della Categoria prevalente (OG3) nessuna classifica.

Art. 5. Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti di quanto descritto all'art 119 del Codice dei contratti pubblici . Decreto legislativo 31 marzo 2023 num. 36. Per ogni informazione o risoluzione di controversia, si farà riferimento esclusivamente alla normativa vigente.

Art. 6. Trattamento dei dati personali

1. S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. è titolare del trattamento dei dati personali.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE n. 679/2016.
3. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
 - a) i dati devono essere trattati:
 - secondo il principio di liceità;
 - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
 - b) i dati devono, inoltre, essere:
 - trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
4. Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Art. 7. Redazione elaborati

Gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante comprendono il progetto; tali progetti sono stati predisposti da tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante. In sede di gara d'appalto, l'Appaltatore, può esercitare la facoltà di recarsi sul posto ove eseguire i lavori, ed dopo aver preso conoscenza delle condizioni



locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull'esecuzione dell'opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base di gara.

L'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare le modalità di intervento; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che la Stazione Appaltante, a sua insindacabile facoltà, intenderà opportuno introdurre nelle opere nel rispetto delle prescrizioni generali, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente Capitolato generale o dal presente capitolato speciale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. **In caso di norme discordanti vale la soluzione più aderente al presente Capitolato Speciale d'Appalto.**
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto e norme applicabili all'esecuzione del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
 - b) il presente Capitolato speciale;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - f) offerta economica dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori;
 - h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, con visto di idoneità del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dichiarazione dell'appaltatore di non avere osservazioni da apportare al PSC;
 - i) garanzia definitiva;
 - l) polizze assicurative di cui all'art.31 presente Capitolato;
 - m) programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui al successivo art. 21;
2. L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/00, limitatamente alle parti ancora in vigore, che è stato richiamato negli atti per l'affidamento dei lavori, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che espressamente



richiamano quale parte integrante del contratto.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto completo di ogni suo allegato per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, **senza riserva alcuna**, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito processo verbale di consegna, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art 123 del D. Lgs. 36/2023, dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 124 del Codice.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

Art. 12. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore dovrà altresì dichiarare le generalità del soggetto che rappresenterà l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

2. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del



personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.

Art. 13. Norme generali sui materiali e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nell'allegato 02 Capitolato Prestazionale, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ai Criteri Ambientali minimi *DECRETO 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. (22A04307) (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022)*.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 14. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dal Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dal Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. PER L'ESECUZIONE DI OGNI SINGOLO INTERVENTO SI PROCEDERA MEDIANTE ORDINE DI CONSEGNA INDICANDO QUANTITA E QUALITA, DEI LAVORI DA ESEGUIRE DI VALORE MINIMO DI € 30.000,00 L'APPALTATORE DOVRA INIZIARE I LAVORI ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE E CONCLUDERLI ENTRO I SUCCESSIVI 30G;

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto



l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà del Committente procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 16. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in anni due naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. PER L'ESECUZIONE DI OGNI SINGOLO INTERVENTO SI PROCEDERA MEDIANTE ORDINE DI CONSEGNA INDICANDO QUANTITA E QUALITA, DEI LAVORI DA ESEGUIRE DI VALORE MINIMO DI € 30.000,00 L'APPALTATORE DOVRA INIZIARE I LAVORI ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE E CONCLUDERLI ENTRO I SUCCESSIVI 30GG

Per la scadenza anticipata o per la proroga del termine di ultimazione l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di maggiori o ulteriori compensi essendo pienamente edotto di tale circostanza fin dal momento della partecipazione alla procedura di selezione.

2. Nell'esecuzione dei lavori si dovranno valutare le lavorazioni potenzialmente interferenti con le attività scolastiche e istituzionali svolte nell'edificio, le stesse dovranno essere effettuate in conformità alle indicazioni del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza e in confronto con l'istituto comprensivo.

Art. 17. Sospensioni e modifiche temporali

1. Si applica quanto previsto dagli artt. 120 e 121 del D.lgs 36/2023 e ss.mm. e ii. E quanto previsto all'allegato II.14 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine **stabilito per l'ultimazione dei lavori di ogni singolo lotto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell'importo contrattuale**, e comunque per un massimo pari al 10% dello stesso importo. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, si applica la disposizione di cui all'articolo 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

3. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 19. Programma esecutivo dettagliato dei lavori

1. Almeno 7 giorni prima della data fissata per la stipula del contratto d'appalto e, nel caso di consegna in via d'urgenza almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore in contraddittorio con la direzione dei lavori dovranno predisporre il **Programma Esecutivo dei Lavori** di cui art. 32 comma 9 dell' ALLEGATO I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto



esecutivo D.lgs 36/2023 , costituito da un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt), elaborato sulla base delle esigenze e valutazioni delle opere da eseguire, definito in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa nonché alle proposte tecniche migliorative proposte in sede di gara.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Committente, mediante l'apposizione di un visto del Direttore lavori entro 5 giorni dalla presentazione.

Il Committente può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori e in tal caso, questi deve provvedere con la massima tempestività e comunque entro il termine fissato per la consegna dei lavori.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Committente può disporre, mediante ordine di servizio del RUP, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'Appaltatore, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Amministrazione;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta secondo il capitolato speciale d'appalto e secondo le indicazioni e le descrizioni contenute negli atti progettuali e contrattuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i



prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture potrà avvenire soltanto quando queste potranno considerarsi finite in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinate ed ordinate, previa verifica effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa. Non saranno quindi contabilizzate opere o forniture riferite ad interventi ordinati dalla Direzione dei Lavori non ritenuti, nelle modalità predette, completati.

6. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure necessario per la completezza dei lavori.

7. Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Impresa che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso remunerativi in rapporto al ribasso offerto in sede di gara.

8. Il ribasso d'asta sarà applicato a tutti i prezzi dell'elenco prezzi unitari di progetto.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21. Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% indicata nel seguito, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e della quota parte di recupero dell'anticipazione, raggiungano un importo **non inferiore a € 30.000,00 (venticinquemila/00)** dell'importo contrattuale. Dopo l'emissione del certificato di fine lavori verrà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori a prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre nel conto finale dovrà essere di **almeno il 10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge. Si precisa che lo stato finale non potrà contenere quote di recupero dell'anticipazione che dovrà pertanto essere restituita totalmente dall'appaltatore negli stati di avanzamento precedenti.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo comma di questo articolo, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'articolo 14 del DM. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione richiesta emette il conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione. Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi **30 (trenta) giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, in conformità a quanto dovrà essere stabilito **nell'ambito dell'atto pubblico di costituzione del RTI**, le imprese costituenti il raggruppamento emetteranno ciascuna la propria fattura nei confronti del Committente relativamente ai lavori di competenza effettuati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice. Sarà cura del Direttore dei lavori effettuare le opportune verifiche in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento, specificando all'interno degli stessi le lavorazioni realizzate ascrivibili alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile e



comunicando al Committente e alle imprese costituenti il RTI le conseguenti quote di rispettiva competenza.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, il Committente, in conformità a quanto dovrà essere definito nell'atto pubblico costitutivo del raggruppamento, potrà procedere alternativamente nel seguente modo:

- i mandati di pagamento potranno essere intestati alle singole mandanti e in tal caso dovranno essere quietanzati dalla Capogruppo; inoltre, al fine di verificare che tutte le imprese facenti parte del raggruppamento non avanzino contestazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi alle modalità operative che saranno definite dal Committente con riferimento a specifiche e puntuali dichiarazioni e documentazioni da acquisire.
- i mandati di pagamento potranno essere intestati per l'intero importo a favore della Capogruppo che provvederà a rimettere alle singole imprese la propria quota, nel rispetto delle clausole di tracciabilità che dovranno essere altresì inserite nel contratto di mandato.

In ogni caso nell'ambito dello Stato di Avanzamento Lavori dovrà essere garantita la riconoscibilità delle lavorazioni eseguite dalle ditte componenti il Raggruppamento, da parte del Direttore dei Lavori che provvederà a comunicare le quote di rispettiva competenza.

2. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del codice CIG derivato, del codice CUP e nel rispetto di tutte le ulteriori disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente capitolato speciale.

3. In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di maggiori somme a titolo di interesse.

Art. 22. Pagamenti a saldo

a Il conto finale dei lavori di ciascun intervento annuale è redatto **entro 30 (quarantacinque) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

- Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni**; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

- La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata **entro 60 (sessanta) giorni** dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale e di costituzione di garanzia fideiussoria di cui al successivo comma 5.

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- **Ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D.lgs. 36/2023 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e trasmissione al Committente, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione (due anni dalla data di emissione) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (due anni dalla data di emissione). La garanzia dovrà prevedere espressamente le condizioni di cui all'art. 117, comma 7, del D.lgs.36/2023 e dovrà essere conforme allo Schema Tipo approvati conformemente a quanto riportato all'art.117, comma 12, del D.lgs. 36/2023, e dovrà essere rilasciata**



da soggetti abilitati ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.lgs. 36/2023.

- Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
- Il pagamento della rata a saldo è subordinato al rispetto di tutte le condizioni di legge, regolamento e delle ulteriori condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Art. 23. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 36/2023, sulla base di apposita istruttoria.

La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente che incidono sugli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, e che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.**, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Per la rideterminazione delle spese in questione, di potrà far riferimento anche agli indici dei prezzi ritenuti più idonei, (es. indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio, indici Istat).

La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta, ed ai sensi del sopra citato art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24. Anticipazione del prezzo

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento del valore annuale d'appalto da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori previsti per l'anno, previa sottoscrizione del contratto d'appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Si precisa che il calcolo degli interessi, definiti sull'importo dell'anticipazione al netto dell'Iva, sarà effettuato sul periodo di tempo che decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione fino alla data in cui dovrebbe intervenire, secondo il cronoprogramma, il SAL che assicura il recupero totale dell'anticipazione.

In considerazione dell'importo stabilito all'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'appalto, per i pagamenti in acconto, la trattenuta della quota parte di anticipazione sarà effettuata nella percentuale del 50% sul primo SAL e del restante 50% sul secondo SAL, fino al completo riassorbimento dell'importo della stessa, e pertanto con esclusione dell'imputazione di qualsivoglia quota di recupero dell'anticipazione sul SAL corrispondente al finale.

2. Il pagamento a titolo di anticipazione non costituisce Stato di Avanzamento Lavori ma richiede l'emissione di un certificato di pagamento che quantifichi l'importo da versare in ragione dell'importo contrattuale. L'anticipazione in quanto corrispettivo per lavori, anche se versato prima della loro



esecuzione, è soggetto a Iva di legge.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, deve comprendere l'importo dell'anticipazione comprensivo di Iva di legge.

3. L'aggiudicatario ai fini del pagamento a titolo di anticipazione è tenuto ad emettere fattura elettronica corrispondente all'importo imponibile dell'anticipazione oltre alla relativa Iva ai sensi di legge, ed il Committente pagherà all'aggiudicatario l'imponibile mentre corrisponderà l'Iva all'erario in base al meccanismo definito *split payment*. Il pagamento dell'anticipazione sarà subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni di legge, regolamento e contrattuali in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

4. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo, il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato in conformità a quanto stabilito dall'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'appalto relativo ai pagamenti, degli Stati di Avanzamento.

5. Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti.

6. E' facoltà della ditta affidataria rinunciare all'anticipazione, comunicandolo al Committente.

Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 in base alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG "DERIVATO" n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

CAPO 6. GARANZIE

Art. 26. Garanzia provvisoria

1. Non prevista ai sensi del comma 1 art. 53 del D.Lgs 36/2023.



Art. 27. Garanzia definitiva

a Ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti l'appaltatore deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forme di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, **pari al 5% (dieci per cento) dell'importo contrattuale**. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il Committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

- Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

- **La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**

- La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 in conformità allo Schema Tipo approvati conformemente a quanto riportato all'art.117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. **La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

- La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

- In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 280. Riduzione delle garanzie

1. Non ammessa per lavori sottosoglia;



Art. 29. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

a Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

- La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
- La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere:

Sezione danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione		
Partita 1	Danni alle opere	€ 300.000,90
Partita 2	Opere ed impianti preesistenti	€ 300.000,00
Partita 3	Demolizione e sgombero	€ 50.000,00
La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia: manutenzione estesa danni cagionati da errori di progettazione e calcolo scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato forza maggiore		

Sezione responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere		
Partita 1	RCT	€ 3.000.000,00 massimale unico
La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia: danni da vibrazione/polvere massimale € 25.000,00 danni da rimozione o franamento o cedimento del terreno € 100.000,00 danni a cavi e condutture sotterranee € 100.000,00		

- La polizza CAR di cui alle sezioni precedenti "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" dovrà prevedere la qualifica di assicurato in favore del Contraente, il Committente, l'Appaltatore e i Subappaltatori.
- Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell'espletamento del presente appalto a tale fine oltre alla copertura di cui al precedente punto, è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, con le seguenti caratteristiche minime:



Polizza di responsabilità civile RCT-RCO		
Partita 1	RCT	massimale unico non inferiore € 3.000.000,00
Partita 2	RCO	massimale unico non inferiore € 3.000.000,00

- La polizza di RCT/RCO dovrà:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici
 - c) danni da incendio o a cose per un massimale non inferiore ad € 300.000,00
 - d) danni da interruzione o sospensione di attività per un massimale non inferiore ad € 300.000,00;
 - e) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori in corso d'opera.
- Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione appaltante da tutti i danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose, non coperti dal massimale assicurato con la polizza di cui al presente articolo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30. Variazione dei lavori

1. Si richiama integralmente il testo dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm. e ii., da applicarsi in caso di varianti.

In ogni caso, eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere proposte al R.U.P. a cura del Direttore dei Lavori, attraverso una relazione tecnico descrittiva che ne illustri le motivazioni, le lavorazioni e l'entità economica.

Art. 31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del presente C.S.A..
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa.



CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 32. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere al Committente appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e qualora fosse diverso dal contratto collettivo indicato nel progetto di applicare le medesime condizioni contrattuali;
 - c) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5 del D.lgs. 81/2008;
 - d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.lgs. 81/2008.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione, se nominato una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento
3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81/2008, l'appaltatore redige il **piano operativo di sicurezza** in conformità a quanto stabilito all'art. 38 del presente capitolato.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del presente comma nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 33. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e



- all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 34. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dal Committente, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, il Committente nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:
- a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81;
 - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 18 e nelle more degli stessi adempimenti:
- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 17, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 19.

Art. 35. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori



eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 36. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
- 5a. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 37.
- 5b. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO



Art. 37. Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 ss. mm. e ii..
2. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contracto da affidare.
3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, le seguenti categorie di forniture e servizi:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii. Al fine di consentire a S.A.Ba.R Servizi S.r.l. di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/10 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto. La clausola di cui ai precedenti punti dovrà essere formulata nel rispetto di quanto precisato dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, n. 8 del 18/11/10, e pertanto:

Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

 1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*
5. L'appaltatore si impegna, in materia di subappalti e sub-contratti, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente, al fine di garantire la conformità del ciclo di esecuzione dell'appalto alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e alle disposizioni del capitolato speciale di appalto.
6. Il Committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice.

Nel caso in cui il Committente non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice il Committente provvederà al pagamento diretto al subappaltatore e, sia l'aggiudicatario che il subappaltatore dovranno attenersi in materia di fatturazione, pagamenti e documentazione richiesta, alle istruzioni operative che saranno fornite dal Committente stesso.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento ai subappalti e subcontratti che abbiano ad



oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge n. 190 del 2012, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 52 e ss della medesima legge, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", come integrato e modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, e del "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le disposizioni di cui al menzionato protocollo si applicano altresì ai subcontratti di lavori forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. procederà altresì alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

In attuazione del menzionato protocollo l'aggiudicatario:

- è obbligato a comunicare al Committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art. 38. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 39. Pagamento dei subappaltatori

1. Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice dei Contratti, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. In materia di pagamento dei subappaltatori si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 119



del D.lgs. 36/2023. L'appaltatore si impegna, in materia, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 40. Definizione delle controversie

1. In caso di controversia tra l'Appaltatore e il Committente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. **In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione del contratto.**

2. **E' esclusa la clausola compromissoria.**

Art. 41. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 comma 11.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.



5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 42. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Art. 43. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori. Recesso

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante nota scritta trasmessa tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 20, (applicazione art. 126 comma 1 nei seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 57 del presente Capitolato speciale;
- k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

2. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal D.lgs. 36/2023 con particolare riferimento all'art. 122 nonché negli ulteriori casi previsti in materia dalla legge, dai regolamenti, nel presente capitolato e negli atti da questo richiamati o a questo allegati. Operano le clausole risolutive espresse contenute nei



Protocolli, clausole che saranno integrate nel corpo contrattuale. Operano altresì le ulteriori ipotesi di risoluzione automatica ed immediata previste dalle disposizioni vigenti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. Alla data comunicata dal Committente si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dal Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Committente, applicando l'art. 124 del Codice.

6. Il Committente ha diritto di recedere in qualunque tempo da contratto di appalto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 123 del Codice.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 44. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno al Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 20, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente.

Art. 45. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori il Committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 46. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui



all'articolo 47, comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dal Direttore dei Lavori.

2. Se il Committente si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 47. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 ed al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione di quanto previsto negli elaborati progettuali e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone del ponte di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Committente e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;



- h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- j) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- k) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- l) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta del Committente;
- m) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- n) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo delle opere;
- o) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- p) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- q) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- r) qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Art. 48. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Committente.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso impianto di recupero autorizzato a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti alle voci di EPU contenute nel capitolo "SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI"
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e conferiti presso impianto di recupero autorizzato autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti alle voci di EPU contenute nel capitolo "SCAVI,



DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Per ogni tratto di strada oggetto di fresatura demolizione sarà effettuato un prelievo per successivo test di cessione per valutare se il materiale è recuperabile o da smaltire in discarica e lo stesso sarà per il materiale fresato;

Art. 49. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. I materiali elencati nelle voci di prezzo dovranno rispettare le specifiche tecniche dei componenti edilizi nel rispetto dell'articolo 1 "Criteri ambientali minimi" del D.M. Ambiente del 24/12/2015 così come precisato nell'Allegato 1, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 del predetto Allegato.
2. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del Decreto 27settembre2022 Regolamento per il riutilizzo-rifiuti-inerti emesso dal MITE ora MASE.

Art. 50. Terre e rocce da scavo

1. Il progetto potrebbe prevedere, all'occorrenza, piccole lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 51. Custodia del cantiere

1. **E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente.**

Art. 52. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 53. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per



motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, richiamato l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 54. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/10 e s.m.i. L'appaltatore si impegna quindi a trasmettere tempestivamente al Comune i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l'impresa si avvalga dell'istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

4. L'appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento dei pagamenti. In caso di successive variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

5. L'appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il CIG e il CUP.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai subappaltatori nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 43 del Capitolato Speciale e dell'art. 105 del D.lgs. 36/2023.

Art. 55. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali Imposta di bollo pari a € 120,00;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Il Progettista Ing. Andrea Valeriani

**ALLEGATO**

CARTELLO DI CANTIERE		
Ente appaltante: S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. Area lavori pubblici e patrimonio COMUNE DI NOVELLARA / CADELBOSCO		
LAVORI DI		
Progetto approvato con _____ del _____ n. ____ del _____		
Progetto esecutivo:		
DL:		
Progettista _____		
Responsabile dei lavori:	_____	
Coordinatore per la progettazione:	_____	
Coordinatore per l'esecuzione:	_____	
Durata stimata in uomini x giorni: <input style="width: 50px;" type="text"/>	Notifica preliminare in data: <input style="width: 50px;" type="text"/>	
Responsabile unico del procedimento: _____		
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro 140.000,00) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro 140.000,00 ONERI PER LA SICUREZZA: euro 3.959,00 IMPORTO DEL CONTRATTO: euro 140.000,00 <i>Gara in data _____, offerta di ribasso del ____ %</i>		
Impresa esecutrice: _____ con sede _____		
Qualificata per i lavori delle categorie: OG3, classifica _____		
direttore tecnico del cantiere: _____		
<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>	
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>
		<i>Importo lavori subappaltati</i>
		<i>euro</i>
Intervento finanziato con fondi propri (<i>oppure</i>) Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale		
inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____ prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____		
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____ telefono: _____ fax: _____ http:// www . _____ .it E-mail: ____ @ _____		

